

DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2005, n.139

4. Agli iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo e' riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attivita' :

a) tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle societa' di capitali;

b) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari;

c) rilascio dei visti di conformita', asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria, nonche' esecuzione di ogni altra attivita' di attestazione prevista da leggi fiscali;

d) la funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile nonche', sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, il controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile;

e) la revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, dalle Regioni, da Province, Comuni ed enti da essi controllati o partecipati;

f) il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l'utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e loro successive modificazioni;



11448369



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0010985 - 15/11/2012 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO:sc

Roma, 14 NOV. 2012

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Ivrea, Pinerolo, Torino
V. C. Alberto, 59
10123 Torino

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 300/2012_Art. 1_D.lgs._139/2005_Actività_professionali.

Si fa seguito alla richiesta di parere del 5 ottobre nella quale l'Ordine chiede di sapere se le competenze professionali attribuite agli iscritti alla sez. B (Esperti contabili) debbano considerarsi esclusivamente quelle elencate al comma 4 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 139/2005 ovvero se quanto statuito all'art. 5 consente lo svolgimento di ulteriori attività quali, ad esempio, l'assistenza in Commissioni tributarie, la trasmissione di atti e di bilanci al Registro delle imprese, l'attività giuslavoristica, le perizie civili e penali nonché le curatele fallimentari.

In riferimento alla questione sollevata si precisa quanto segue.

Si osserva preliminarmente che gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ai sensi dell'art. 1 co. 1, del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005, hanno competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa nonché nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative. Il successivo comma 2 specifica le attività che formano oggetto della professione, vale a dire:

- l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
- le perizie e le consulenze tecniche;
- le ispezioni e le revisioni amministrative;
- la verifica ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati;
- i regolamenti e le liquidazioni di avarie;
- le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.

L'Ordinamento professionale provvede poi a individuare, nei successivi commi 3 e 4, le specifiche competenze tecniche riferite rispettivamente agli iscritti nella sezione A (Dottori commercialisti) e B (Esperti contabili) dell'albo; in tale ambito si può osservare, in particolare, che agli iscritti alla sez. A è stata attribuita la competenza a svolgere anche tutte le attività professionali individuate per gli iscritti

alla sez. B¹, mentre questi ultimi possono svolgere esclusivamente le attività indicate nel comma 4. Infine il comma 5 chiarisce che, con l'emanazione di ulteriori disposizioni di legge e regolamentari, può essere attribuita agli iscritti nell'Albo la competenza all'esercizio di altre attività professionali.

Come può osservarsi, dunque, agli iscritti nella sez. B dell'Albo è stata riconosciuta la competenza a svolgere solo alcune attività specifiche tra quelle oggetto della professione, in considerazione del diverso percorso formativo previsto nell'Ordinamento professionale per accedere all'iscrizione nelle due sezioni dell'Albo².

Alla luce di tali considerazioni si deve pertanto concludere che gli iscritti nella sez. B possono svolgere:

- le attività professionali elencate al co. 4 dell'art. 1 e non anche quelle individuate dal comma 3 del citato articolo;
- le ulteriori attività professionali ad essi specificamente attribuite con altre disposizioni di legge o regolamentari.

Ciò detto, con specifico riferimento alle attività segnalate si precisa che:

- l'attività di assistenza e rappresentanza davanti le commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 1, co. 3, lett. c), del D.lgs. n. 139/2005, può essere espletata esclusivamente dagli iscritti alla Sez. A dell'albo;
- gli incarichi relativi alla trasmissione di atti e di bilanci al Registro delle Imprese di cui all'articolo 2435 c.c. mediante trasmissione telematica o su supporto magnetico sono attribuiti, ai sensi dell'art. 31, co. 2-*quater*, della Legge n. 340 del 24 novembre 2000, agli iscritti nell'Albo dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri e periti commerciali. In base all'art. 78, co. 1, del D.lgs. n. 139/2005, tale richiamo deve intendersi riferito agli iscritti alla sez. A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili; ne consegue che tali adempimenti (effettuati con mezzi elettronici) sono di esclusiva competenza degli iscritti a tale sezione;
- l'attività giuslavoristica può essere espletata dagli iscritti alla sez. B in quanto il citato art. 1., al co. 4, lett. a), riconosce espressamente agli iscritti in tale sezione competenza tecnica per la tenuta e la redazione dei libri del lavoro. Ne discende che gli esperti contabili, anche in considerazione della loro qualificazione professionale³, devono ritenersi legittimati ad espletare tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza;
- lo svolgimento di incarichi di consulenze tecniche e perizie in ambito giudiziario, come già osservato, è attività che, ai sensi del citato art. 1, co. 2, lett. b), forma, in generale, oggetto della professione. Tali incarichi, tuttavia, rientranti tra quelli di ausiliario del giudice⁴, sono attribuiti, ai sensi del co. 3, lett. d), alla competenza esclusiva degli iscritti alla sez. A. Si deve, pertanto, ritenere che tali attività non possano essere svolte dagli iscritti alla sez. B.
- l'attività di curatela fallimentare può essere espletata, ai sensi dell'art. 1, co. 3, del D.lgs. n. 139/2005, lett. d), esclusivamente dagli iscritti nella sez. A dell'Albo. Si osserva, tuttavia, che l'art. 28 del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 (recante la legge fallimentare), nell'individuare i requisiti di nomina a curatore, consente lo svolgimento dell'incarico, oltreché agli iscritti all'Albo degli avvocati e all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, anche ai soggetti che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni dando e che abbiano dato prova di adeguate capacità imprenditoriali⁵. Pertanto, un

¹ Vd. art. 1, co. 3, lett. q), del D.lgs. n. 139/2005:

"q) le attività previste per gli iscritti alla Sezione B Esperti contabili dell'Albo".

² Vd. l'art. 36, co. 3 e 4, nonché la sez. II (artt. 40-8) del D.lgs. n. 139/2005.

³ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 47, co. 2, lett. b) del D.lgs. n. 139/2005, una delle prove dell'esame di Stato verte anche sulla conoscenza del diritto del lavoro e della previdenza sociale.

⁴ Per i procedimenti civili vd. Tit. II Disp. att. trans. c.p.c.. Per i procedimenti penali vd. artt. 221 ss. c.p.p. e art. 67 Disp. att. c.p.p. Si osserva, peraltro, che, diversamente dall'ambito civile, il perito, nell'ambito del processo penale, è soggetto diverso dall'ausiliario del giudice, il quale, ai sensi dell'art. 126 e 135 c.p.p. assiste materialmente questi nella sua attività di emanazione di atti e provvedimenti. Ai sensi dell'art. 221, co. 1, c.p.p. e dell'art. 67, co. 3, Disp. att. c.p.c. il perito può non essere iscritto ad alcun albo professionale.

⁵ Vd. art. 28 del R.D. n. 267/1942:

"Art. 28 (Requisiti per la nomina a curatore)

"Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:

a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti

iscritto alla sez. B dell'Albo che abbia maturato la suddetta esperienza potrà, in ogni caso, assumere incarichi di curatela fallimentare.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Malone



-
- b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
- c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nel loro confronti dichiarazione di fallimento.
- [Nel provvedimento di nomina, il tribunale indica le specifiche caratteristiche e attitudini del curatore.]
- Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento."



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0004545 - 16/03/2015
USCITA
Allegati : 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/me

Roma, 16 MAR 2015

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli esperti contabili
di CUNEO
Corso Nizza, 36
12100 Cuneo (CN)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 327/2014_Actività professionali _ ausiliario del giudice competenze iscritti sez. B dell'Albo

Con riferimento al quesito formulato in data 29 dicembre 2014 con il quale si chiede se l'iscrizione all'Albo dei Periti Penali e all'Albo dei Consulenti Tecnici presso il tribunale sia consentita solo agli iscritti nella sez. "commercialisti" o anche agli iscritti nella sez. "esperti contabili" dell'Albo, si osserva quanto segue.

L'art. 15 delle disp. att. c.p.c. prevede che possano ottenere l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di specchiata condotta morale e risultano iscritti nelle rispettive associazioni professionali (da intendersi per costante dottrina come iscritti all'albo professionale).

L'albo dei consulenti tecnici è tuttavia ad efficacia limitata, non essendo vincolante per il giudice che può farsi assistere da un consulente non iscritto nell'albo dei CTU. Infatti, l'articolo 22 delle disp. att. c.p.c. dispone che le funzioni di consulente tecnico presso la Corte d'Appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Qualora il giudice affidi l'incarico ad iscritti in albi tenuti presso altri tribunali, ovvero a persone non iscritte in alcun albo, dovrà preventivamente sentire il presidente del Tribunale ed indicare nel provvedimento di nomina i motivi della scelta¹.

Per quanto riguarda l'Albo dei Periti, invece, occorre osservare che l'art. 67 e segg. delle disp. att. c.p.p. prevedono per l'iscrizione solo il possesso di una speciale competenza tecnica, senza richiedere

¹ Tale impostazione trova peraltro conferma nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che in due recenti pronunce ha affermato che «le norme relative alla scelta del consulente tecnico d'ufficio hanno natura e finalità esclusivamente direttive, essendo la scelta riservata, anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza del consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste, all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Ne consegue che la decisione di affidare l'incarico ad un professionista ... iscritto ad un albo diverso da quello competente per la materia al quale si riferisce la consulenza ..., ovvero non iscritto in alcun albo professionale, non è censurabile in sede di legittimità e non richiede specifica motivazione» (Cass., 30 marzo 2010, n. 7622 e Cass., 12 marzo 2010, n. 6050).

l'iscrizione in alcun albo professionale. Inoltre anche per la nomina dei periti il Giudice può nominare un soggetto non iscritto nell'albo tenuto presso il tribunale, indicando specificatamente nell'ordinanza di nomina i motivi della scelta.

Il nostro ordinamento professionale prevede espressamente, all'art. 1, comma 3, lettera d), che gli incarichi di ausiliario del giudice rientrano nella competenza tecnica dei soli iscritti nella sezione A dell'albo. Pertanto dovrebbe ritenersi preclusa agli iscritti nella Sezione B dell'albo la possibilità di richiedere l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici e dei periti. Rimane ferma per gli iscritti nella sezione B dell'Albo la possibilità di svolgere l'incarico qualora siano stati nominati discrezionalmente dal giudice in ragione della loro speciale competenza.

Con i migliori saluti.


Francesca Majone



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/sc

Roma, 26 febbraio 2021

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Foggia
V. della Repubblica, 25
71121 FOGGIA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 194/2020-Attività professionali iscritti sez. B.

Con il quesito formulato lo scorso 16 novembre, l'Ordine chiede chiarimenti in merito alle competenze attribuite agli iscritti nella sez. B dell'Albo.

In particolare si chiede di sapere se sia consentito a un iscritto nella sezione B, che sia anche revisore legale, di svolgere l'incarico di professionista attestatore anche alla luce delle novità introdotte dal codice della crisi d'impresa per cui, secondo l'Ordine, sarebbe consentito anche agli esperti contabili di iscriversi nell'albo dei gestori della crisi e, come tali, di avere accesso alle funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore.

Sulla questione sollevata si evidenzia quanto segue.

Si osserva preliminarmente che il Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 (cd. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) ha riformato la legge fallimentare (Regio Decreto n. 267/1942- di seguito l. fall.) codificando la normativa in tema di crisi d'impresa e insolvenza. Tale provvedimento, per effetto di quanto disposto dall'art. 5 del DL. n. 23/2020, entrerà in vigore il 1° settembre 2021, fatta eccezione per alcune disposizioni già vigenti a far data dal 16 marzo 2019.

Anche la disciplina relativa all'istituendo albo dei gestori della crisi (previsto dall'art. 356 e segg. Del D.Lgs. n. 14/2019), non è, allo stato attuale, applicabile in quanto non risulta essere stato emanato il decreto ministeriale con il quale saranno disciplinate le modalità di iscrizione nel suddetto albo¹.

¹ Come indicato in premessa, il D.Lgs. n. 14/2019 e succ. mod. entrerà in vigore il 1° settembre 2021; tuttavia alcune disposizioni ivi contenute, per effetto di quanto previsto dall'art. 389 di tale provvedimento, sono in vigore già da marzo 2019: tra queste, gli artt. 356 (che istituisce l'albo dei gestori della crisi) e l'art. 357 (che individua le disposizioni di funzionamento di tale albo). In particolare quest'ultima disposizione prevede che il ministero di giustizia adotti entro il 30

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2


Al fine di rispondere al quesito posto da codesto Ordine, pertanto, non può che farsi riferimento alla disciplina applicabile in relazione all'assunzione degli incarichi di attestazione prevista nella legge fallimentare, tutt'ora vigente, e, in particolare, ai requisiti di professionalità richiesti per la nomina dell'attestatore ivi individuati dall'art. 67, terzo comma, lett. d).

Tale articolo dispone che il professionista attestatore deve essere iscritto nel registro dei revisori legali nonché possedere gli ulteriori requisiti previsti per la nomina a curatore dall'art. 28, lett. a) e b) l.fall., vale a dire l'iscrizione nell'albo degli avvocati o nell'albo dei dottori commercialisti, o in quello dei ragionieri. Come è noto la norma, non tiene conto dell'intervenuta unificazione degli albi professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri: in tal senso l'art. 78, co. 1, OP, introducendo le opportune disposizioni di coordinamento, ha disposto che i riferimenti agli iscritti nei soppressi albi dei dottori commercialisti ovvero dei ragionieri presenti nelle norme vigenti al 1° gennaio 2008 dovessero riferirsi agli iscritti nella sez. A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili².

Alla luce di tale previsione deve ritenersi che, attualmente, possono essere nominati attestatori, purché iscritti nel registro dei revisori legali, gli iscritti nell'albo degli avvocati ovvero gli iscritti nella sez. A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Con i migliori saluti.

Massimo Miani



giugno 2020 un decreto per individuare le modalità di iscrizione nell'albo dei gestori della crisi. Ad oggi il decreto non è stato ancora adottato, rendendo di fatto inapplicabile la disciplina relativa al nuovo albo dei gestori della crisi.

² Vd. Sul tema le circolari IRDCEC nn. 3/2008 e n. 30/2013, nonché, più recentemente, il documento "Principi di attestazione dei piani di risanamento" approvato dal CNDCEC il 16 dicembre 2020.